

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

25.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARUSO ANTONIO

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	221
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori CIPELLINI ed altri: Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (<i>Approvata dal Senato</i>) (2468)	221
PRESIDENTE	221, 222, 223, 229, 230 231, 234, 235, 236, 238, 245
BARBERA	233
BOZZI	222, 228, 233, 234, 236, 244
BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	222 223, 230, 231, 234, 238
COLONNA	237, 245
DEL PENNINO	225, 232, 239
LABRIOLA	234, 237, 242, 245
NUCCI	229, 234, 242
VERNOLA	232, 233, 234, 236, 237, 245
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	230

La seduta comincia alle 9,40.

NESPOLO CARLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, il deputato Moschini è sostituito dal deputato Vagli Maura.

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Cipellini ed altri: Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (Approvata dal Senato) (2468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Cipel-

lini ed altri: « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1978.

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta avevamo esaurito l'esame dell'articolo 1 della proposta di legge approvandolo nel testo trasmessoci dal Senato.

Proseguiamo, quindi, nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 2:

Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento della anzianità di cui ai commi precedenti.

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al terzo, quarto e quinto comma le parole: « salvo demerito » con le altre: « previo giudizio favorevole ».

BOZZI. Poiché in base alle disposizioni del progetto di legge il passaggio da una classe di stipendio all'altra non si può realizzare se è in corso un provvedimento disciplinare di una certa gravità,

ho creduto opportuno, tramite il mio emendamento, di prevedere un accertamento di merito di maggiore consistenza.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Bozzi.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per la magistratura vale il criterio del « salvo demerito »; tuttavia, mi rimetto al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bozzi.

(È approvato).

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 sostituire al secondo, terzo e quarto comma, le parole: « salvo demerito » con le altre: « previo giudizio di promovibilità ».

Poiché l'onorevole Del Pennino non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, dopo la modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 2.

Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento della anzianità di cui ai commi precedenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Nella qualifica di avvocato dello Stato la progressione economica avviene attraverso tre classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

I giudizi di promovibilità previsti dal presente e dal precedente articolo sono espressi attraverso la valutazione dei lavori di consultazione e difensivi redatti dai promovibili nell'ultimo triennio e devono essere formulati entro 120 giorni dal compimento delle anzianità relative.

Decorso tale termine i giudizi predetti si intendono favorevoli.

Poiché l'onorevole Del Pennino non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo, quarto e quinto comma sostituire le parole: salvo demerito, con le altre: previo giudizio favorevole.

Nella mia qualità di relatore, dichiaro di essere favorevole a questo emendamento.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Bozzi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, che a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 3.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il 45° anno di età:

1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;

3) i magistrati amministrativi;

4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;

5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

7) i dipendenti di ruolo delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal Consiglio di cui all'articolo 20 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.

Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

DEL PENNINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se il mio emendamento all'articolo 1 ieri reietto rappresentava la ipotesi massimalista, alternativa rispetto a questo disegno di legge, questo emendamento all'articolo 5 rappresenta l'ipotesi minimalista, cioè l'ultimo tentativo di correzione di questo disegno di legge il cui articolo 5 rappresenta, oggettivamente, il punto massimo a cui può giungere la perversa logica che ispira tutto questo progetto di legge.

Vorrei che i colleghi valutassero appieno la portata di una norma come questa, che si accingono a votare: essa vanifica da sola tutta la motivazione che il presidente ha addotto ieri nella sua replica, per giustificare il diniego all'accoglimento del mio emendamento all'articolo 1. Su ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito, previo giudizio di promuovibilità e secondo l'ordine di merito determinato dal consiglio di cui all'articolo 20 della presente legge, ai procuratori dello Stato, i quali alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni. Nella tabella A del disegno di legge sono previsti 259 posti come avvocato dello Stato, 50 posti come procuratore dello Stato. È evidente che con il meccanismo di un posto su

tre accantonato, tutti i procuratori dello Stato saranno ammessi nel ruolo degli avvocati dello Stato, senza quel concorso di cui all'articolo 4, che rappresentava il cardine della motivazione addotta ieri dal relatore replicando alle argomentazioni che avevo addotto a sostegno del mio emendamento all'articolo 1, nel senso che la severità e lo sbarramento rappresentato dal concorso per l'accesso alle carriere giustificava di per sé l'automatismo della progressione.

Onorevole Presidente, io credo che la logica perversa rispetto al principio che l'italiano è nato di ruolo con diritto agli arretrati, quella stessa logica che ispira il decreto Pedini che è in discussione in Assemblea, sia portata alle estreme conseguenze dall'articolo 5 di questo provvedimento. Credo che una volta che i colleghi abbiano imboccato la strada che li sta portando ad introdurre nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, e in seguito in quello della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, la logica dell'appiattimento e della assenza di selezione, debbano almeno essere poste alcune cautele.

Collegli democristiani, avreste dovuto essere, se non casti, almeno cauti! Ho la impressione invece che in questo caso è stata superata ogni cautela, ogni valutazione di quella che è la logica che dovrebbe ispirare l'accesso quanto meno ad una magistratura così delicata ed importante, in un ruolo di questo rilievo per la vita dell'amministrazione.

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, quando chiedo di sopprimere l'articolo 5 di questo disegno di legge, non credo di invitarvi ad un atto persecutorio nei confronti dei procuratori dello Stato che sono in servizio con un'anzianità di otto anni nella qualifica, ma ad introdurre almeno un minimo di verifica, di accertamento — attraverso la prova del concorso anche per loro — per l'accesso alla qualifica di avvocato dello Stato, dal momento che avete adottato, nell'articolo precedente, un tipo di meccanismo rispetto al quale tutte le prove di selezione, tutti i giudizi di valore, tutte le considerazioni sull'atti-

vità svolta dai procuratori e dagli avvocati dello Stato, una volta immessi in carriera, sono ampiamente superati.

Io vorrei tornare, con riferimento a questo punto, a quella legge sul parastato che l'onorevole Presidente mi imputava nella seduta di ieri di invocare a sproposito, ma che, a mio avviso, è invece una goccia d'acqua gemella al provvedimento che noi stiamo discutendo. La logica che ne era alla base, infatti, era la stessa, cioè quella della progressione orizzontale per anzianità senza demerito. L'articolo 5 rappresenta un ulteriore peggioramento di quella logica, proprio perché, almeno nel passaggio da una qualifica cosiddetta funzionale ad un'altra, nella legge del parastato era prevista una percentuale di accesso non superiore al 20 per cento, con un concorso riservato ai dipendenti della qualifica inferiore. Qui la percentuale sale al 33 per cento e non c'è più il concorso riservato, bensì un semplice giudizio di promuovibilità che, fra l'altro, alla luce degli emendamenti del collega Bozzi, approvati poc'anzi, dovrebbe diventare, se volessimo, essere più coerenti, addirittura un semplice giudizio favorevole. Non vedo, una volta adottata questa logica, perché debba essere richiesto un giudizio di promuovibilità, con le procedure di cui all'articolo 20. Questo richiama evidentemente una serie di modalità di accertamento della promuovibilità che non sono indicate nel testo del disegno di legge e che quindi, se hanno determinato una perplessità da parte dei colleghi nell'accogliere il mio emendamento sul giudizio di promuovibilità con delle valutazioni di merito che erano in quell'emendamento indicate, non vedo poi come si sostanzino nel giudizio di promuovibilità previsto dall'articolo 5.

Si tratta di un piccolo dettaglio, di una delle tante piccole incongruenze di un provvedimento che, incongruente in sé, risponde a criteri e a principi che noi sappiamo essere destinati a portare alla paralisi e all'inefficienza della pubblica amministrazione.

Non possiamo non ricordare come l'Avvocatura dello Stato, negli ultimi anni, sia

stato un organo ausiliario dell'attività dell'esecutivo, importantissimo per quanto riguarda tutta la materia dei pareri e per quanto riguarda la difesa della pubblica amministrazione, proprio per la qualità del suo personale. Le ragioni di questo fenomeno non possono essere disgiunte da un principio di selezione e di valutazione meritocratica dei componenti tale organismo. Certo, tale principio può avere rappresentato un elemento di soggettività, di discutibilità e forse anche di prevaricazione in alcuni giudizi da parte delle gerarchie superiori dell'Avvocatura dello Stato; ma credo che la sostituzione di tale principio non possa, alla lunga, non ripercuotersi negativamente sul funzionamento stesso dell'Avvocatura dello Stato.

Questo articolo 5 fa a pugni con la stessa logica con la quale avete difeso il provvedimento; fa a pugni, cioè, con la logica della cosiddetta qualifica funzionale, della stessa differenziazione che avete dichiarato essere alla base della tripartizione, nella tabella A, tra avvocati generali dello Stato, avvocati dello Stato e procuratori dello Stato. È dunque la stessa logica dell'*ope legis*, dei decreti Pedini, quella che emerge da questo provvedimento e che si esalta e si sublima nel principio secondo cui l'italiano è nato di ruolo, con diritto agli arretrati!

Voi avete introdotto il principio secondo cui, dopo avere riconosciuto l'esigenza di creare tre qualifiche funzionali — poiché questo avete affermato all'articolo 1, pur avendo respinto il mio emendamento ed avendo soppresso la qualifica di vice avvocato generale dello Stato — e avete affermato che non vi debba essere una previsione diversa per quanto riguarda la posizione di qualifica degli avvocati distrettuali. Dopo di che avete rovesciato questa logica superando questa differenza di qualifiche con la riserva di un terzo dei posti, vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, ai procuratori dello Stato: cioè con l'immissione di tutti i procuratori dello Stato, con il semplice giudizio di promuovibilità, nel ruolo degli avvocati dello Stato.

Non vorrei soffermarmi troppo a lungo sulla gravità di questo articolo 5, ma credo di dovere richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione su quanto accadrebbe se il mio emendamento allo articolo 5 fosse respinto. In tal caso la Commissione affermerebbe che gli stessi principi che avete invocato a difesa di questo provvedimento non conterebbero nulla e che le motivazioni addotte per respingere il mio emendamento all'articolo 1 non erano dettate da una valutazione di merito circa la più corretta (secondo voi) strutturazione ed organizzazione dell'Avvocatura dello Stato, bensì rispondevano esclusivamente alla volontà di introdurre un principio che ormai credete debba essere generalizzato anche in questo tipo di ordinamento.

Onorevoli colleghi, abbiamo compiuto proprio l'altro ieri un nuovo passo verso l'Europa; ma la mia impressione è che con un provvedimento di questo genere ci allontaneremo, nel concreto delle scelte relative alla funzione del nostro ordinamento, dall'Europa, premiando così un tipo di funzionamento della pubblica amministrazione ed un tipo di organizzazione degli uffici e degli apparati fondamentali dello Stato che, in realtà, si basa su un principio di abolizione di ogni valore e di ogni merito, su un principio di appiattimento che è esattamente il contrario di quello spirito che corrisponde ai valori ai quali dobbiamo ispirarci se vogliamo che il nostro paese non manchi all'appuntamento europeo.

Questo discorso potrà forse apparire sproporzionato perché relativo ad un provvedimento particolare e ad una norma che, in fin dei conti, riguarda e beneficia, in un arco di tempo abbastanza ampio, non più di 50 persone; ma il fatto è che tale norma è emblematica e non risponde ad un principio di equità che volete applicare nei confronti di persone le quali sono state, da precedenti legislazioni dello Stato, punite o sacrificate nei loro diritti. Questa norma significa semplicemente la volontà di realizzare il meccanismo della progressione fino alle sue estreme conseguenze.

So che da parte di alcuni colleghi si propone, con emendamenti agli articoli successivi, di correggere talune storture che appaiono nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato; ma la mia profonda convinzione è che anche quei correttivi, che si vogliono proporre con gli emendamenti degli onorevoli Bozzi e Ferrari agli articoli 15 e 17, perderebbero, dopo la reiezione del mio emendamento all'articolo 1, molto della loro portata e del loro significato, nonché la possibilità di evitare gli effetti peggiori di questo provvedimento se l'articolo 5 rimanesse nel testo che ci è pervenuto dal Senato. Non si comprende inoltre come la logica dell'articolo 5 possa armonizzarsi con gli articoli 2 e 3 che voi avete poc'anzi approvato. Infatti, dal momento che avete dato vita ad un meccanismo per il quale si formano delle classi di stipendio e che dovrà essere esteso alle ipotesi previste dagli articoli 15 e 17, ai fini della attribuzione delle funzioni di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale, dovrete restare fedeli alla logica, per l'appunto delle classi di stipendio, viste come elemento di differenziazione all'interno dello ordinamento delle categorie dell'Avvocatura dello Stato.

Invece, all'articolo 2, avete previsto che vi siano, salvo la prima classe di stipendio ai vincitori di concorso, per i procuratori dello Stato una seconda classe di stipendio da attribuirsi dopo due anni da quello, una terza dopo tre anni ed infine una quarta attribuita ai procuratori che abbiano maturato un'anzianità di otto anni nella terza classe.

Se volete mantenere il principio delle classi di stipendio — che io non condivido, che ritengo ingiusto ed aberrante e coerente solo con la logica del decreto Pedini — allora non dovete prevedere un'anzianità di otto anni da collegarsi alla qualifica, bensì una riserva di posti per i procuratori dello Stato che abbiano raggiunto la quarta classe; dovete cioè consentire, quanto meno, che venga riservata questa immissione nei ruoli dell'avvocatura a ha il massimo di anzianità ed ha raggiunto l'ultimo grado nella progressione di

carriera nella qualifica di procuratore dello Stato.

Forse i colleghi che hanno seguito l'iter del provvedimento al Senato ed il rappresentante del Governo potrebbero dirci se questo provvedimento, nel caso in cui fosse tutto ispirato ai principi contenuti in questo articolo 5 — coerentemente formulato rispetto all'articolo 2 — crea effettivamente possibilità di accesso alla qualifica di avvocato dello Stato, limitatamente ai procuratori dello Stato già in servizio.

Se questa è la logica che ha ispirato la formulazione, in particolare del primo comma dell'articolo 5 — in palese contrasto con quanto previsto in ordine alla progressione delle carriere all'articolo 2 — risulta ancor più chiaro quello che ci siamo sforzati di dimostrare nei nostri precedenti interventi e cioè che ci troviamo di fronte ad una norma che porterà a delle conseguenze aberranti, perché dà vita ad un meccanismo di progressione talmente automatico, come neppure la legge Breganze per la magistratura ordinaria prevede.

Non voglio, comunque, tediare i colleghi ancora per molto, continuando a parlare del mio emendamento soppressivo dell'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame, dal momento che i motivi che lo hanno ispirato credo siano ormai chiarissimi. Mi auguro soltanto che riesca a fare breccia nella vostra coscienza e che faccia a tutti maturare la convinzione — in me così radicata — che il mantenimento di quell'articolo, così com'è formulato, nel contesto del disegno di legge non è proponibile. Se così non fosse, ciò starebbe a significare che tutto quello che diciamo, dentro e fuori di qui, sulla professionalità e sulla necessità di rendere davvero efficiente la pubblica amministrazione non costituisce altro che una mera affermazione di principio; sono cioè soltanto delle parole che « consegniamo » al dibattito e che, in realtà, non corrispondono ad una scelta precisa. Al contrario, le forze politiche dovrebbero avere la capacità e la coerenza di tradurre in con-

crete scelte legislative quanto vanno affermando in linea di principio.

Concludendo, desidero sottolineare, signor presidente, che il voto qualificante che ci accingiamo ad esprimere sul mio emendamento rappresenta una scelta rispetto alla quale dovremo regolare il nostro atteggiamento nei confronti del provvedimento nel suo insieme. Infatti, nel caso in cui venisse approvato l'articolo 5 nel testo originario, si verrebbe a determinare una situazione abnorme a causa della quale non potremmo fare altro che ricorrere a tutti gli strumenti che il regolamento ci consente di usare al fine di evitare che il provvedimento venga licenziato in una forma che giudichiamo assai pericolosa per l'Avvocatura dello Stato e per la magistratura, dei cui problemi cominceremo a discutere la prossima settimana, secondo un modello simile a quello in base al quale è stato elaborato il disegno di legge in discussione che dovrebbe consentire un migliore funzionamento dell'apparato pubblico e delle istituzioni del nostro paese.

BOZZI. Desidero innanzi tutto dire che, personalmente, discutendo del disegno di legge oggi all'ordine del giorno, mi sono venuto a trovare in una strana posizione: condivido, infatti, in linea di principio quanto ha fin'ora detto il collega Del Pennino in ordine alla necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso l'adozione di criteri di selettività basati sul merito. Non riesco, però, a cogliere la corrispondenza di tali principi generali con le soluzioni pratiche proposte, in particolare in ordine all'argomento trattato nell'articolo 5 del disegno di legge.

Per questo motivo, sento l'esigenza di svolgere alcune considerazioni. In primo luogo, desidero dire che, secondo me, non è affatto certo che abbia ancora validità la distinzione tra avvocato e procuratore. Anzi, ritengo che tale distinzione sia destinata a scomparire: noi, in quanto legislatori, dobbiamo tener conto di questa linea di tendenza.

Vorrei poi aggiungere che per diventare procuratore dello Stato si fa un concorso, che probabilmente non ha lo stesso rigore di quello per avvocati dello Stato, ma che comunque è estremamente serio e difficile.

La terza considerazione è che nel sistema delle libere professioni dopo un certo numero di anni si passa automaticamente da procuratore ad avvocato, e dopo un altro numero di anni si ha la possibilità di accedere alle giurisdizioni superiori. Anzi mi sembra di ricordare che nell'ordinamento della libera professione per passare dalla qualifica di procuratore a quella di avvocato sono sufficienti sei anni, mentre in questo articolo se ne richiedono otto. Non mi sembra quindi che vi sia un appiattimento di funzioni, perché per il passaggio da una qualifica funzionale all'altra si richiedono due requisiti: una anzianità di otto anni nella qualifica (e non sarei contrario a stabilire un numero di anni maggiore, anche 10, se ciò può costituire un ulteriore elemento di garanzia) e un giudizio di promovibilità. Il mio emendamento, accolto dalla Commissione, che prevede un giudizio favorevole, stabilisce una differenziazione di intensità di valutazioni tra giudizio favorevole e giudizio di promovibilità e rende ampio il sistema delle garanzie.

L'ultima considerazione che vorrei fare concerne l'opportunità che almeno una aliquota di avvocati dello Stato venga attinta all'interno dell'istituzione, anziché esclusivamente all'esterno, per il maggiore contributo di esperienza che essa può portare.

NUCCI. Il gruppo della democrazia cristiana è contrario all'emendamento Del Pennino, soppressivo dell'articolo 5. Per quanto riguarda il passaggio dalla qualifica di procuratore alla qualifica di avvocato dopo otto anni di anzianità, siamo dell'opinione che molto probabilmente vi sia una applicazione di un criterio restrittivo, perché la qualifica di procuratore comporta l'esercizio della professione al servizio dello Stato e nella relazione che accompagna il provvedimento si af-

ferma che il patrocinio è affidato non solo agli avvocati, ma anche ai procuratori dello Stato. Sul piano logico, quindi, le due posizioni di procuratore e di avvocato si equivalgono.

L'onorevole Bozzi ha poi accennato alla questione del concorso per le due qualifiche. Le prove di esame che si devono sostenere per diventare procuratore e avvocato non presentano sostanziali differenze. Quindi voler imporre in linea di principio una differenziazione delle qualifiche significa, a mio avviso, applicare un criterio veramente restrittivo. Se facciamo una comparazione con quanto avviene nel campo della libera professione, come giustamente ha sottolineato l'onorevole Bozzi, rileviamo che in quel settore vi è un passaggio automatico di qualifica, cioè il procuratore può subito sottoporsi all'esame per diventare avvocato, ma se non lo fa dopo sei anni acquisisce automaticamente la qualifica di avvocato dello Stato.

Per questi motivi ci dichiariamo contrari all'emendamento soppressivo dell'articolo 5 presentato dall'onorevole Del Pennino.

PRESIDENTE. Esprimo, come relatore, parere contrario all'emendamento Del Pennino. I colleghi intervenuti hanno facilitato il mio compito, nel senso che hanno espresso con chiarezza le motivazioni di questa contrarietà.

Vorrei solo ricordare che per diventare procuratore dello Stato bisogna superare un esame severo quanto quello per l'accesso all'avvocatura. Inoltre gli avvocati e i procuratori dello Stato hanno una esperienza professionale che viene proseguita col passaggio alla qualifica superiore. In terzo luogo, stiamo attuando una simmetria tra gli avvocati liberi professionisti e quelli alle dipendenze dello Stato. Non si vede per quale motivo i procuratori della libera professione possano accedere alla qualifica di avvocato, senza supplemento di esame, per il solo decorso del tempo, mentre ciò non è consentito per gli avvocati dello Stato ai quali si richiede una lunga esperienza (otto anni di esercizio nell'attività di procuratore) e per

i quali è necessario un giudizio di promovibilità spesso non semplice.

Per questi motivi, ribadisco il mio parere contrario all'emendamento.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi dichiaro contrario all'emendamento per le ragioni addotte dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che porrò ora in votazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 87 del regolamento, il mantenimento dell'articolo 5, nel testo approvato dal Senato, al quale è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo. La votazione avverrà per scrutinio segreto, avendo avanzato richiesta in tal senso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regolamento, il deputato Del Pennino, nella sua qualità di rappresentante di gruppo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 5, di cui l'onorevole Del Pennino ha chiesto la soppressione.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	20
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

L'emendamento Del Pennino s'intende, pertanto, respinto.

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bernini Lavezzo, Bertoli, Bo-
va, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Ca-
ruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna,
Del Pennino, Ferrari, La Penna, Martorelli,
Nespolo Carla, Nucci, Pratesi, Silvestri,
Vagli, Vernola, Vincenzi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: « procedura civile » sono aggiunte le altre « diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto regionale ».

In qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: diritto delle Comunità europee.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo all'articolo 6 da me presentato in qualità di relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé approvata.

ART. 6.

Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: « procedura civile » sono aggiunte le altre: « diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto regionale e diritto delle Comunità europee ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

L'articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma. Le Avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di Regione a statuto ordinario e, comunque, ove siano istituite sedi di Corte d'appello.

Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato ».

In qualità di relatore presento i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sopprimere le parole:
a statuto ordinario.

All'ultimo comma aggiungere le parole:
Nella circoscrizione della Corte di appello di Torino l'Avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta.

Il senso di questi emendamenti è evidente; infatti, nel testo pervenutoci dal Senato sembra che nelle regioni a statuto speciale non debba esservi l'Avvocatura dello Stato perché si fa riferimento soltanto ai capoluogo di regione a statuto ordinario.

Con il secondo emendamento ho inteso risolvere, in particolare, il problema della Valle d'Aosta, specificando che per questa regione ha competenza l'Avvocatura distrettuale di Torino.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo concorda con gli emendamenti presentati dal relatore e ricorda che, in questo caso, si fa riferimento alla sede dell'Avvocatura distrettuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo al terzo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 che dopo le modifiche testé apportate risulta così formulato:

ART. 7.

L'articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma. Le Avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di Regione e, comunque, dove siano istituite sedi di Corte d'appello.

Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della Corte di appello di Torino l'Avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai vice avvocati generali dello Stato, dal Segretario generale, nonché da avvocati e da procuratori dello Stato.

Le Avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Sono abrogati i primi tre commi dello articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Nella mia qualità di relatore propongo di accantonare l'esame dell'articolo 8 per coordinarlo con l'articolo 15.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'Amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del Regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.

L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le Regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

Qualora la Regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sopprimere le parole: in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

VERNOLA. Il senso di questo emendamento è quello di far sì che le regioni che abbiano adottato le deliberazioni di cui al primo comma di questo articolo possano avvalersi di avvocati del libero foro anche in casi che non siano eccezionali e senza provvedimento motivato perché, se così fosse, limiteremmo eccessivamente la loro autonomia.

DEL PENNINO. Sono contrario all'emendamento Vernola, per due ordini di motivi. Innanzitutto, se noi aboliamo le parole « in casi eccezionali e con provvedimento motivato », è evidente che stabiliamo una norma che poi, nella pratica quotidiana, rischia di essere quasi sempre vanificata. La spinta ad avvalersi di avvocati del libero foro probabilmente crescerebbe nella realtà delle regioni e quindi una delle motivazioni che sono state addotte sull'urgenza del provvedimento (consentire l'estensione quasi tassativa alle regioni dell'utilizzazione dell'Avvocatura e la revisione degli organici in funzione di queste nuove esigenze) verrebbe automaticamente a cadere.

Inoltre non vedo, nel testo dell'articolo 9, una violazione di autonomia o di poteri delle regioni. Noi abbiamo vissuto tutta la stagione del regionalismo trionfale; stiamo vivendo oggi una stagione in cui nell'esperienza regionale si individua più un motivo di riflessione che di esaltazione. Non ritengo, quindi, che sia opportuno continuare in un indirizzo legislativo, che per il pudore di violare autonomie e competenze delle regioni, porti ad allargare, invece, un'area di discrezionalità e di differenziazione conseguente a queste scelte discrezionali da parte delle regioni nei confronti di quelli che sono i principi che valgono per lo Stato.

D'altro canto, abolire le parole « in casi eccezionali e con provvedimento mo-

tivato » significa indirettamente sostituirlo con la parola « discrezionalmente ». Non credo che sia opportuno, in una legge che intende regolamentare una materia, introdurre, sia pure affidandolo ad un ente della rilevanza regionale, il criterio della discrezionalità.

VERNOLA. Vorrei modificare l'emendamento nel senso di sopprimere solo le parole « in casi eccezionali ». In fondo ogni provvedimento, perché sia legittimo, deve essere motivato. L'obbligo della motivazione mi sembra quindi giusto. L'eccezionalità del caso mi lascia perplesso, perché trasferisce la discrezionalità alla quale faceva riferimento l'onorevole Del Pennino alla decisione dell'organo di controllo, il quale potrebbe considerare, nella sua discrezionalità, non eccezionale il caso, e quindi potrebbe bocciare la delibera.

Fra le due autonomie, io preferisco salvaguardare quella della regione, e non la discrezionalità dell'organo di controllo.

BOZZI. A mio avviso è opportuno lasciare il testo così come è. In ogni caso, potrei accettare la proposta subordinata ora espressa dal collega Vernola. Noi abbiamo creato il sistema per cui il patrocinio dell'avvocatura dovrebbe essere la regola, creando anche un collegamento tra le avvocature distrettuali e le singole regioni, non in una situazione di assoluta autonomia, ma quasi. Se noi stabiliamo una discrezionalità eccessiva, per cui, nonostante una precedente deliberazione di assunzione del patrocinio, dell'avvocatura, c'è la possibilità di eludere tale principio di volta in volta, oltre ai pericoli di una certa tendenza clientelare che si può manifestare in qualche regione per favorire avvocati del libero foro, si può verificare anche una situazione lesiva del prestigio della stessa Avvocatura. Questa infatti si potrebbe vedere eliminata senza motivazione e fuori di ogni caso eccezionale dal patrocinio. Si tratta di un importante organo ausiliario dello Stato. Non vedo perché sul punto debba essere lasciata alle

regioni la possibilità di assumere una deliberazione, espressione quasi al limite di un arbitrio. In conclusione, sono del parere di lasciare il testo attuale; posso però accettare la proposta del collega Vernola, se egli insiste, nel senso che deve esserci una motivazione adeguata a giustificare la deroga, che in un certo senso comprende anche l'eccezionalità.

BARBERA. Credo che dobbiamo cercare insieme una soluzione. Siamo d'accordo su alcuni punti, in particolare sulla opportunità di incentivare le regioni ad utilizzare la facoltà, che loro è concessa dal primo comma dell'articolo 9, di avvalersi delle prestazioni dell'Avvocatura dello Stato. A questo proposito mi permetto di ricordare che è stato il decreto n. 616 a prevedere per la prima volta questa facoltà, su richiesta espressa di poche regioni (due o tre). Si tratta di estendere la disposizione alle altre regioni. Credo comunque che non saranno moltissime le regioni che si avvarranno della facoltà che loro è concessa dal primo comma dell'articolo 9.

Siamo d'accordo sull'esigenza che è stata posta dal collega Vernola, nel senso di evitare di porre in essere delle disposizioni che disincentivino le regioni dall'assunzione della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 9. Mi rendo conto che da un punto di vista di rigore e di logica interna sia la posizione del collega Del Pennino, che quella del collega Bozzi siano le più coerenti: una volta che le regioni si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato per un certo numero di anni (potranno essere stipulate delle convenzioni) salvo disdetta da parte delle stesse regioni, è anche opportuno mantenere questa fiducia, eccetto casi eccezionali. È giusta anche l'esigenza di cui si faceva portavoce il collega Vernola. Allora, cerchiamo insieme una soluzione. Si potrebbe dire « in casi speciali », oppure « in casi particolari ».

Se restasse il testo attuale, porteremo argomenti a favore di quanti all'interno delle singole regioni non sono favore-

voli all'utilizzazione dell'Avvocatura dello Stato.

BOZZI. Stabiliamo il principio che il provvedimento deve essere motivato.

NUCCI. Nella dizione « provvedimento motivato » è implicita una valutazione della specialità.

PRESIDENTE. Come relatore, sarei dell'opinione di valutare positivamente questo patrocinio. Tuttavia l'esigenza espressa dall'onorevole Vernola è reale. Concordo, quindi, con l'onorevole Barbera sull'opportunità di sostituire la parola « eccezionali » con la parola « speciali », poiché la prima sottolinea una differenziazione che marca una specificità rispetto ad una genericità.

Pertanto, usando le dizioni « in casi speciali » e « con provvedimento motivato » è possibile, a mio avviso, soddisfare la esigenza prospettata dall'onorevole Vernola.

VERNOLA. Non ho difficoltà ad accettare tale dizione. Ho voluto segnalare il problema perché ho il timore che si costruisca una possibilità che poi, in concreto, non avrà applicazione.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La formulazione proposta dal presidente mi lascia perplesso. Preferirei che venisse adottata la formulazione « con provvedimento motivato per singoli casi », al fine di escludere che con un determinato provvedimento si deroghi per un certo gruppo di casi, in linea particolare. In linea generale, va sottolineato come il ricorso all'Avvocatura dello Stato da parte delle regioni, le quali abbiano deliberato di avvalersi delle funzioni di essa, debba rimanere la norma. Ogni deroga ad essa deve essere circoscritta, a seguito di adeguata valutazione — perciò il provvedimento è motivato — a specifiche situazioni. Mi rimetto comunque alla decisione della Commissione.

VERNOLA. Possiamo allora rimeditare sulla questione dei singoli casi.

BOZZI. Possiamo usare la dizione « singoli e particolari casi ».

LABRIOLA. Ritengo che sia opportuno accantonare il penultimo comma dell'articolo in esame per trovare una delimitazione oggettiva per particolari controversie, non solo per particolari motivi.

Vorrei, a questo punto, porre una domanda al presidente ed all'onorevole Vernola. Cosa succede quando la regione è in controversia giudiziaria con lo Stato?

PRESIDENTE. In tal caso prevale lo interesse dello Stato.

LABRIOLA. Allora la delimitazione già esiste. Non capisco, dunque, da dove nasca il problema.

PRESIDENTE. Vi sono particolari, singoli casi i quali possono indurre la regione...

LABRIOLA. La mia domanda ha un seguito. Il rischio è che poi la scelta venga rimessa all'organo di controllo.

PRESIDENTE. L'esigenza che ho posto come relatore è proprio quella di non rimetterla all'organo di controllo.

LABRIOLA. Ma se non si trova una motivazione oggettiva?

NUCCI. Sarei favorevole alla dizione « con provvedimento motivato, in casi particolari », per non restringere eccessivamente questa facoltà.

PRESIDENTE. Vi possono essere casi i quali, senza essere eccezionali, inducono tuttavia le regioni ad avvalersi di un patrocinio diverso.

VERNOLA. Ritengo che la parola « particolari » possa esprimere l'aspetto quantitativo.

PRESIDENTE. L'emendamento Vernola risulta dunque così formulato:

Al penultimo comma, sostituire le parole « in casi eccezionali » con le altre « in particolari casi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testè apportata:

ART. 9.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della regione.

Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'Amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del Regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.

L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e la Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione, questa può avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

Le Regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

Qualora la Regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa della province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

All'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi eccezionali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti ».

Nella mia qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola « eccezionali » con la parola « speciali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, che a seguito della modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 10.

All'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresen-

tanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile.

Le divergenze di cui al primo comma che insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni regionali, ovvero le altre amministrazioni pubbliche non statali o gli enti pubblici, sono definite con determinazione degli organi delle regioni o delle predette amministrazioni ed enti, competenti a norma dei rispettivi statuti.

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « Nel caso in cui non vi sia concordanza tra l'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni indicate nel secondo comma, l'Avvocatura può rifiutare il patrocinio giudiziario ».

BOZZI. Questo emendamento si ricollega direttamente al discorso che or ora abbiamo concluso, perché così come ammettiamo, sia pure in casi speciali con provvedimento motivato, che la regione possa rifiutare il patrocinio dell'Avvocatu-

ra dello Stato, dobbiamo anche ammettere che, in caso di divergenza — mi riferisco alle regioni ed agli enti pubblici — la Avvocatura dello Stato rifiuti di assumere il patrocinio in una controversia di cui non riconosce la validità. È una questione di principio: dobbiamo ammettere che anche l'Avvocatura dello Stato, quando non riconosce la validità della controversia possa dire di no.

VERNOLA. Vorrei sottoporre all'attenzione dell'onorevole Bozzi questa osservazione: non vorrei che un provvedimento di rifiuto da parte dell'Avvocatura dello Stato — che dovrà essere poi il punto di partenza di un provvedimento della regione, la quale dovrà prendere atto di tale rifiuto — finisse per indebolire la tesi della regione e per creare una situazione psicologica sfavorevole a quest'ultima in sede di giudizio.

A tale osservazione si aggiunge il seguente quesito: quale sarà la condizione del difensore della regione, il quale dovrà accettare un incarico dopo che un organismo qualificato come l'Avvocatura dello Stato avrà rifiutato di assumere il patrocinio giudiziario? In sostanza, egli finirà per rifiutarlo a sua volta, ritenendo quella della regione una causa persa.

BOZZI. Mi rendo conto di quanto ha osservato l'onorevole Vernola; però la situazione cui egli ha fatto riferimento si crea nel momento in cui sorge la divergenza, non nel momento in cui si risolve. Tuttavia non intendo farne una questione e pertanto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti difesi a norma dell'articolo 43

del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.

Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le Amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari con qualifica dirigenziale, che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

Nei giudizi in materia di pensioni le Amministrazioni dello Stato sono rappresentate dinnanzi alla Corte dei conti da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, può essere richiesto l'intervento della Avvocatura dello Stato in casi di particolare importanza.

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

VERNOLA. Se non ricordo male, una norma identica a quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 12 è già inserita nel progetto di legge riguardante la Corte dei conti, elaborato dal Comitato ristretto.

Dal momento che una ripetizione di questo genere è inutile, sarebbe forse più opportuno (ed io ne sono convinto) dovendo scegliere la collocazione di tale norma, inserirlo nel contesto del provvedimento di cui parlavo poc'anzi. Non credo, infatti, che rivesta particolare interesse per l'Avvocatura dello Stato il modo in cui deve farsi rappresentare lo Stato in giudizi su pensioni presso la Corte dei conti.

LABRIOLA. Se le motivazioni che hanno indotto il collega Vernola a presentare il suo emendamento fossero state di carattere sostanziale, avremmo anche potuto prendere in considerazione l'opportunità di sopprimere il terzo comma dell'articolo 12, per rinviare la trattazione dell'argo-

mento a quel progetto di legge, elaborato dal Comitato ristretto, sulla Corte dei conti.

Dal momento che, invece, si tratta esclusivamente di una questione di collocazione, non crediamo che sia possibile eliminare una norma per il solo fatto che un provvedimento ancora *in itinere* ne prevede una analoga.

COLONNA. La norma elaborata dal Comitato ristretto, relativa ai problemi pensionistici, è diversa, nella sostanza, da quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 12 di cui il collega Vernola ha chiesto la soppressione.

In quella sede, dopo aver a lungo discusso sull'opportunità o meno di affidare la rappresentanza in giudizio in materia di pensioni a funzionari della Corte dei conti, non si è arrivati ad un accordo. Per questo motivo crediamo che sia da condividere la richiesta di soppressione di questo comma.

VERNOLA. L'articolo 6, del progetto di legge sulla Corte dei conti, elaborato dal Comitato ristretto recita: «Le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non intendano avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato — si fa sempre riferimento a casi di un certo rilievo, a questioni di principio che creano dei precedenti — possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione».

È evidente che si tratta di una formulazione un po' più complessa di quella prospettata al terzo comma dell'articolo 12 del disegno di legge al nostro esame, non foss'altro per il fatto di aver prospettato la possibilità di interventi orali, al di là di ogni formalità.

LABRIOLA. Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto fa una distinzione tra «assistenza» e «rappresentanza». Il comma di cui stiamo discutendo, invece, non distingue tra le due, prendendo in considerazione entrambe le figure: non credo opportuna la soppressione dello

stesso, dal momento che persegue finalità diverse da quelle che si propone di raggiungere il testo unificato.

PRESIDENTE. Desidero dire, nella mia qualità di relatore, che il problema non è di così grande momento; in secondo luogo, poiché la difesa e la rappresentanza in giudizio degli interessi dello Stato è affidata all'Avvocatura, a rigor di logica, il problema andrebbe affrontato in questa sede.

Per questo motivo, vorrei pregare il collega Vernola di non insistere nella sua richiesta di soppressione del terzo comma dell'articolo 12, oppure di formulare un emendamento che, in qualche modo, inserisca in questo contesto quanto elaborato dal Comitato ristretto.

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritengo che, al fine di evitare disarmonie con quanto previsto al comma secondo dello stesso articolo 12, sia più opportuno accantonare l'esame dello stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 12.

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, una Amministrazione dello Stato, ovvero una Regione, un'Amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronuncia di ogni ordinanza deve essere depositata una co-

pia autentica in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.

A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.

(È approvato).

ART. 14.

L'articolo 15 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocato generale dello Stato:

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

presiede e convoca il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il Comitato consultivo;

vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando opportune disposizioni ed istruzioni generali;

risolve, sentito il Consiglio consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole Amministrazioni;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal Comitato consultivo;

riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

I vice avvocati generali dello Stato:

coadiuvano l'avvocato generale dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

sovrintendono, d'intesa con l'avvocato generale, all'attività contenziosa e consultiva per i settori cui sono preposti, assicurandone il coordinamento e l'unità di indirizzo;

trattano affari consultivi e contenziosi di particolare importanza.

Gli incarichi di vice avvocato generale dello Stato sono conferiti, in numero non superiore a nove, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

DEL PENNINO. Ho qualche difficoltà a intervenire sull'articolo 15, anche perché mi sento quasi impotente (dopo la scelta della Commissione di respingere il mio emendamento all'articolo 5) a modificare la logica di tale articolo in modo che possa apparire coerente con quello che, a nostro avviso, dovrebbe essere l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. Nello stesso tempo trovo nell'articolo 15 gli argomenti che suffragano le tesi da me sostenute nel corso della discussione degli emendamenti agli articoli 1 e 5; perché, signor Presidente, è in questo articolo che il *monstrum* che avete costruito viene fotografato, allorché affermate che i vice avvocati generali, hanno una funzione e una qualifica diversa da quella che hanno

i procuratori e gli avvocati dello Stato, e gli avvocati generali. Voi descrivete in questo articolo delle mansioni, delle funzioni che sono tutt'altra cosa rispetto a quelle descritte per i procuratori e gli avvocati dello Stato. Esso rappresenta un caso di schizofrenia non tra le dichiarazioni generali e le scelte legislative concrete, ma tra l'articolo 15 e il sistema che si intende introdurre con questo provvedimento.

Nel primo comma si dice che i vice avvocati generali dello Stato coadiuvano l'avvocato generale dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni. « Coadiuvare » è un termine generico; già la definizione di ciò in cui consiste questa azione coadiuvante non mi è ben chiara e non mi ci soffermo. Si dice poi: « Sovrintendono, d'intesa con l'avvocato generale, all'attività contenziosa e consultiva per i settori cui sono preposti, assicurandone il coordinamento e l'unità di indirizzo ». « Sovrintendono », « assicurandone », vorrei sottolineare queste parole, signor Presidente! Siamo dunque di fronte ad una attività che è altra cosa dall'attività consultiva e defensionale, che è quella ordinaria degli avvocati dello Stato. Siamo in presenza di una funzione dirigente, perché questo è il significato di « sovrintendono e coordinano ». Mi scuso se richiamo ancora una volta la legge sul parastato.

PRESIDENTE. È una pietra miliare...

DEL PENNINO. È una pietra miliare nella distruzione dello Stato e nella disgregazione della pubblica amministrazione: e la mia parte politica ha il vanto di essersi — unica — opposta in Assemblea all'approvazione di questo capolavoro di insipienza di organizzazione della pubblica amministrazione. Come ella ricorderà, signor presidente, nella legge n. 70 del 1975, persino nella legge n. 70 direi, la funzione di coordinamento, la qualifica di coordinatore erano state specificamente differenziate dalle altre qualifiche funzionali. Nemmeno in quella legge eravate arrivati al punto di non distinguere la funzione di coordinamento dalle altre qualifiche fun-

zionali. In questo provvedimento andate oltre, superate persino quello che siete stati capaci di fare con la legge sul parastato: appiattite la funzione di coordinamento a livello delle altre attività. Non vi è nemmeno il riconoscimento della funzione di coordinamento come una posizione giuridica diversa, a meno che non si creda (ma questo è un concetto un po' borbonico) che basti il pennacchio di vice avvocato generale per giustificare una funzione. Non credo ciò sia sufficiente per evidenziare una posizione diversa, cioè quella di coordinamento e sovrintendenza alle attività descritte. Inoltre, voi affermate che esiste una funzione di coordinamento che rende diversa la posizione dei vice avvocati generali da quella degli avvocati dello Stato. Al punto successivo, poi, fate una affermazione che, rispetto alla vostra impostazione, è ancora più grave e contraddittoria. Dite cioè che i vice avvocati « trattano affari consultivi e contenziosi di particolare rilevanza ». Allora, se oltre la funzione di coordinamento e di sovrintendenza noi riteniamo che esista, se voi ritenete che esista perché lo avete scritto...

PRESIDENTE. Il Senato lo ha scritto.

DEL PENNINO. Ma è un testo che voi difendete e che portate avanti con tanta insistenza; mentre al Senato, il senatore Cifarelli ha dichiarato il voto contrario del gruppo repubblicano.

Comunque tornando al merito dei problemi, nel testo dell'articolo 15 è proposta una rilevante differenza fra gli affari consultivi e contenziosi che devono essere trattati tra i vari avvocati dello Stato, ma questa affermazione, con uno di quei processi di schizofrenia legislativa ormai noti, è completamente disattesa nel momento in cui viene appiattito in una semplice progressione di carriera tutto lo sviluppo dell'attività degli avvocati dello Stato. A giustificare il concetto della uniformità della posizione tra avvocati dello Stato e vice avvocati generali provvede il comma del-

l'articolo relativo al conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato. In tale disposizione è detto, infatti, che tali incarichi, in numero non superiore a nove e conferiti tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, devono essere affidati ad avvocati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio, e all'ultimo comma è detto che con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

A mio giudizio è aberrante la logica che ha ispirato questo articolo. Nel momento in cui state cercando di compiere una importante riforma modificando radicalmente la struttura dell'Avvocatura dello Stato, pur scegliendo la logica dell'appiattimento e della progressione orizzontale per anzianità, perché non portate fino in fondo la logica che ha ispirato le vostre scelte? A questo punto, non era meglio non prevedere affatto la qualifica di vice avvocato generale dello Stato? Quale criterio vi ha ispirati per stabilire che essi non devono essere superiori a nove? Come si può pensare che questi cambiamenti siano in grado di garantire una migliore efficienza dell'amministrazione? Vi siete proposti un cambiamento dagli obiettivi assai modesti senza tener conto, inoltre, che non si può far convivere il vecchio con il nuovo perché si finisce con l'assommare i danni dell'uno e dell'altro sistema creando una condizione di sostanziale insoddisfazione ed incertezza fra coloro che dovrebbero svolgere attività di coordinamento attraverso incarichi di questo tipo.

Riservandomi di parlare sugli emendamenti che verranno successivamente presentati, desidererei fare un piccolo accenno a quelli dei colleghi Ferrari e Bozzi dei quali posso subito dire di apprezzarne lo spirito leggermente conservatore; tuttavia, ritengo che essi non siano assolutamente in grado di risolvere il problema che ho posto in questo e in tutti gli altri interventi da me svolti, ed è per tale motivo che invito, onorevoli colleghi, a non emendare l'articolo 15, ma a respingerlo nel suo insieme.

Desidererei ci rendessimo conto dell'assurdità di approvare questo articolo e, successivamente, la tabella A) che, stabilendo le qualifiche ed il numero per il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato, fissa ad uno il numero dei posti per gli Avvocati generali dello Stato, a 259 quello per gli avvocati dello Stato e a 50 quello per procuratori dello Stato. E i vice-avvocati generali dello Stato dove sono? Voi avete descritto con precisione delle funzioni specifiche, avete detto che hanno funzioni di coordinamento, di sovrintendenza, che trattano gli affari di particolare importanza. Ebbene, non ci sono più.

Occorre un minimo di coerenza nelle vostre scelte sbagliate. Io non voglio convincervi che ho ragione e che voi avete torto: voglio per un momento pensare che voi abbiate ragione. Ammetto per amore di ipotesi che invece di distruggere anche l'Avvocatura dello Stato, riusciate con questo provvedimento a riformarla; ammetto che le maggiori forze politiche presenti in questo Parlamento, dopo aver dato un importante contributo al peggior funzionamento del parastato e dopo aver introdotto questa logica perversa con l'ultimo accordo per gli statali (il rappresentante del Governo è uno dei maggiori responsabili in questo senso) nell'ordinamento della pubblica amministrazione e in tutto il comparto del pubblico impiego, vogliono portare avanti coerentemente questo atteggiamento, che critico e giudico pesantemente negativo. Allora, occorre essere coerenti fino in fondo. Allora, bisogna dire che i vice avvocati generali dello Stato non servono e non ci sono, per cui occorre abolire l'articolo 15. So che cercherete di apportare delle modifiche, per evitare che i vice avvocati generali attualmente in carica impugnano, come già hanno minacciato di fare, la legittimità del provvedimento. In questo senso gli emendamenti del collega Bozzi e del collega Ferrari sembrano avvicinarsi alla nostra impostazione, ma essi sono arrivati sulla soglia e senza avere però il coraggio di compiere il passo necessario per superarla,

per porsi al di fuori della logica perversa di questo provvedimento. Il collega Bozzi continua a dire che sul piano dei principi e delle affermazioni è d'accordo con me, ma nel merito del provvedimento ritiene che non si realizzi questo pericolo per le strutture della pubblica amministrazione, perché per l'Avvocatura il discorso è diverso: la funzione svolta dagli avvocati è uguale. Allora, l'emendamento del collega Bozzi non dovrebbe essere volto a rendere più difficile la revoca dell'incarico, ma a sopprimere l'articolo 15. Se il collega Bozzi accetta la logica generale della mia impostazione, non può approvare, sia pure con un suo emendamento, l'articolo 15, che è la negazione di quello che ha affermato in tutto il dibattito, cioè che la mia impostazione di principio è giusta, ma non si cala nella realtà del provvedimento. O si sposa fino in fondo la tesi della progressione orizzontale, come fanno i colleghi (in questo quadro si può anche ammettere una coerenza intima del disegno di legge), altrimenti, se si crede che i principi della selezione meritocratica abbiano un qualche valore, come l'onorevole Bozzi afferma di credere, poi non si può, quando si descrivono le funzioni, dimenticare questo principio.

C'è anche una contraddizione con quanto stabilito all'articolo 5, dove è stato introdotto, per il passaggio da procuratore ad avvocato, non il riferimento alla classe di stipendio, ma ad una generica anzianità di otto anni nella qualifica. Qui viene introdotta invece la quarta classe di stipendio come condizione per la nomina a vice avvocato dello Stato. In sostanza i colleghi stabiliscono il principio della nomina e non riconoscono nulla di differente, né sul piano del trattamento economico, né sul piano della posizione di carriera, a questa qualifica, che è descritta con tanta precisione. Il mansionario che differenzia le varie posizioni è già nel provvedimento che i colleghi stanno approvando. A questo punto li invito ad avere la lungimiranza, se non vogliono abolire l'articolo 15, di esaminare la possibilità di adottare un criterio che giustifichi tale articolo.

Mantenete pure, colleghi, la tabella A, la differenziazione per qualifiche soltanto fra avvocato generale dello Stato, avvocato dello Stato e procuratore dello Stato, ma abolite la tabella B di comparazione con la magistratura! Stabilite dei trattamenti economici autonomi dalla magistratura e istituite delle indennità di funzione per i vice avvocati generali dello Stato, per gli avvocati distrettuali! In questo modo potete dare nuovamente una logica al provvedimento e creare qualcosa che ha una sua intima armonia. Se invece mantenete l'articolo 15 nel testo attuale o lo modificate parzialmente, sulla base delle proposte dei colleghi Bozzi e Ferrari, e poi mantenete la tabella B di equiparazione alla magistratura ordinaria, a questo punto realizzate una situazione che è la peggiore alla quale potreste dar vita. In questo modo infatti realizzereste una somma di contraddizioni, che sarebbe destinata a scoppiare e a rimettere in discussione tutta la funzione e l'efficienza dell'Avvocatura dello Stato.

Con questo ho concluso il mio intervento in sede di discussione generale dell'articolo 15. Credo di aver rispettato la pazienza dei colleghi nel soffermarmi così poco su questo argomento. Se avessi dovuto approfondirlo come la materia meriterebbe e come l'importanza dell'articolo all'interno del provvedimento richiederebbe, avrei dovuto sviluppare ben più ampie considerazioni di quelle che ho poc'anzi illustrato. Desidero risparmiare questo approfondimento.

Invito pertanto i colleghi della Commissione a tentare di sciogliere questo nodo in coerenza con la logica che ha presieduto all'elaborazione del testo in discussione, e quindi respingendo l'articolo nella sua formulazione attuale.

NUCCI. Per un esame attento di questo articolo 15 è necessario fare riferimento anche a quanto è previsto nell'articolo 8. Purtroppo, avendo accantonato quest'ultimo, l'esame dell'articolo 15 diventa evidentemente parziale. Certo, il legislatore del Senato non ci ha aiutato molto a chia-

rare la posizione di questi vice avvocati generali dello Stato; infatti l'articolo 8 recita: « L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai vice avvocati generali dello Stato, dal segretario generale, nonché da avvocati e da procuratori dello Stato », il che è in contrasto con quanto è previsto nell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 15, devo avvertire che la sua formulazione — poiché ieri ho votato a favore del primo articolo essendo d'accordo sull'abolizione della qualifica di vice avvocato generale dello Stato — non rappresenta la via migliore per affermare l'abolizione di tale qualifica e conferma, se mai, proprio per l'avvenuta attribuzione di competenze al vice avvocato generale dello Stato, che siamo in presenza di funzioni diversificate le quali sollecitano inevitabilmente il riconoscimento di una qualifica diversa.

Pertanto, sono dell'avviso che debba essere riconosciuto al vice avvocato generale dello Stato l'incarico e non la funzione e, conseguentemente, una qualifica diversa; ma questo comporta una profonda modifica dell'articolo 15 e dell'articolo 8. Proporrei perciò la seguente dizione: « L'avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da avvocati dello Stato con l'incarico di vice avvocati generali dello Stato. Gli avvocati incaricati di coadiuvare l'avvocato generale dello Stato sovrintendono all'attività contenziosa e consultiva per i settori ai quali sono preposti, assicurando il coordinamento e l'unità di indirizzo ».

Desidero presentare anche un emendamento al primo comma dell'articolo 8, tendente a sopprimere le parole da « vice avvocati generali » a « avvocati ».

LABRIOLA. Il gruppo socialista ha condiviso la scelta di fondo del testo in discussione e ritiene che — non già per ossequio formale al Senato bensì perché vi è una scelta di fondo che il Senato ha compiuto — la scelta pregiudiziale da farsi sia questa: mantenere l'organizzazione politico-istituzionale dell'Avvocatura dello Stato così come prevista nel provvedimento in

discussione o, come propone l'onorevole Del Pennino, abbandonarla per ritornare al sistema attualmente in vigore. Quest'ultimo, a giudizio del gruppo socialista, non va bene perché si hanno seri motivi per ritenere che non sia conforme al sistema costituzionale italiano per la qualifica particolare dell'Avvocatura dello Stato, che è di carattere professionale. Pertanto, il gruppo socialista è favorevole al testo che è stato trasmesso dal Senato, che certamente può essere ancora migliorato. La coerenza del nostro gruppo è, perciò, assicurata dalla scelta che esso farà. Naturalmente rispettiamo le scelte altrui, anche se, allo stato delle cose, esse non sembrano degne di considerazione.

Per quanto riguarda l'articolo 15, il gruppo socialista apprezza gli emendamenti preannunziati dall'onorevole Bozzi, i quali istituiscono garanzie procedurali che rafforzano la scelta di fondo del provvedimento sia per quanto riguarda la fissazione del numero degli avvocati, i quali assumono determinate funzioni, sia per quanto riguarda la deliberazione del Consiglio dei ministri, che rafforza la garanzia della nomina presidenziale, sia per quanto riguarda la motivazione (è ovvio che un provvedimento debba essere sempre motivato, ma è bene specificarlo). L'emendamento presentato dall'onorevole Ferrari, invece, si colloca fatalmente in un altro tipo di scelta, perché quando s'invoca il decreto del Presidente della Repubblica è molto più fondato il timore, espresso dall'onorevole Nucci, sulla formulazione dello articolo 15, la quale tradirebbe la scelta operata con questo provvedimento facendo configurare un'ipotesi di qualifica. Con l'emendamento Ferrari questo timore diventa certezza, perché esso tende a far conferire le nomine all'ufficio direttivo di vice avvocato generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica. Pertanto il gruppo socialista non può accogliere l'emendamento preannunziato dall'onorevole Ferrari.

L'emendamento che ci è stato or ora proposto dall'onorevole Nucci può essere considerato dal nostro gruppo con spirito aperto, poiché si limita a modificare i pri-

mi due commi dell'articolo 15 riducendo la portata di questa disposizione alla descrizione — ed anche al vincolo — del contenuto dell'incarico affidato ai vice avvocati generali dello Stato.

Vorrei aggiungere due considerazioni. Pregheremmo innanzitutto i colleghi appartenenti a quella maggioranza che al Senato si è espressa a favore di questo provvedimento, di confermare una scelta che è stata fatta non solo come tipo di legge, ma per l'urgenza del provvedimento.

Vi è, infatti, una serie di problemi aperti e da risolvere tra i quali questo è uno dei più pressanti: per questo motivo rivolgiamo un appello a tutti i gruppi, affinché si pervenga ad un miglioramento del testo del disegno di legge al nostro esame ed a una sua rapida approvazione.

Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di fare una scelta tra due concezioni diverse dell'avvocatura dello Stato: il problema non è, comunque, quello di scegliere tra meritocrazia e non meritocrazia, a meno che qualcuno non confonda incautamente la meritocrazia con la classificazione amministrativa. Noi riteniamo, invece, che il sistema che si vuole introdurre con il disegno di legge al nostro esame — che prospetta la definizione di un nuovo ordinamento dell'avvocatura dello Stato — prende in considerazione tutti gli aspetti della professionalità, dal momento che pone tutti sullo stesso piano e consente a chiunque di far valere le proprie capacità; mentre l'attuale ordinamento, partendo da posizioni predeterminate, non consente e non offre questa opportunità. Tant'è vero che c'è qualcuno che si occupa di controversie di grande rilievo ed altri, al contrario, ne dirimono di oscure che non mettono alla prova le loro qualità e non danno modo di far emergere eventuali talenti.

Inoltre, l'attuale ordinamento dell'avvocatura dello Stato ha dato luogo ad una riproduzione di quel rapporto gerarchico esistente ai vertici dell'amministrazione dello Stato, ponendo quella in subordine alla Presidenza del Consiglio ben oltre la necessaria sottomissione ad un potere dello Stato.

Nessuno pensa che questa discussione si svolga tra una maggioranza frettolosa e desiderosa di chiudere al più presto la partita ed una minoranza preoccupata dei destini della patria; le cose, fortunatamente, non stanno così e la linea che prevale è quella secondo la quale anche l'avvocatura dello Stato deve essere disciplinata secondo criteri che si ispirano alla capacità ed all'autonomia dei singoli agenti dello Stato.

Fino ad oggi il principio gerarchico di cui parlavo poc'anzi ha dato dei risultati negativi e qualche volta ha fatto apparire la difesa dello Stato come ispirata da opportunità per la maggioranza politica del momento e dei Governi che di volta in volta questa ha espresso.

Noi vogliamo che situazioni del genere non si ripetano più e che la eliminazione del principio gerarchico all'interno della avvocatura costituisca un fatto di civiltà e di cultura. Sbaglia, infatti, chi crede che il fatto di rompere le maglie degli ordinamenti amministrativi sia una concessione al lassismo ed all'anarchismo: è vero proprio il contrario. I cattivi risultati che oggi ci troviamo a giudicare sono il risultato delle azioni condotte secondo lo attuale ordinamento, mentre invece l'Avvocatura deve divenire la sede più opportuna a valorizzare le energie migliori e più idonee a tutelare gli interessi dello Stato.

I contrasti non sono tra innovatori ad oltranza ed eredi di Silvio Spaventa, bensì tra gruppi politici che desiderano che lo Stato si ristruttururi e funzioni nel modo migliore possibile e gruppi che, per le ragioni più diverse che confluiscono in pasticcio enorme, difendono l'attuale struttura.

Per tutti questi motivi, dichiaro, a nome del gruppo socialista, che condividiamo quanto disposto dall'articolo 15 e che siamo favorevoli agli emendamenti presentati dal collega Bozzi; per quel che riguarda quello presentato dal collega Ferrari, riteniamo che esso si ponga in contrasto con quanto in quell'articolo è disposto, mentre ci riserviamo di approfondi-

dire, nel momento in cui il collega Nucci avrà formalizzato il suo emendamento, i temi in esso contenuti che, a prima vista, ci sembra migliorino e perfezionino il testo dell'articolo medesimo.

BOZZI. Mi permetto di richiamare la attenzione dei colleghi su un aspetto che è forse sfuggito: quest'articolo 15, sul quale tanto si sta discutendo in termini controversi, è strettamente legato al precedente articolo 14. Quest'ultimo pone l'accento sulla logica complessiva che guida tutto il provvedimento che fa della Avvocatura dello Stato l'unico titolare e responsabile di tutte le funzioni direttive e di coordinamento. Per verificare ciò è sufficiente leggere l'elencazione delle attribuzioni dell'avvocato generale dello Stato: da tale lettura scaturisce che la struttura data dal Senato all'Avvocatura dello Stato è di tipo verticistico che io critico e che mi lascia perplesso. Ciò nonostante dobbiamo prendere atto che le cose stanno così: l'incarico di vice avvocato dello Stato — e il discorso vale anche per l'avvocato distrettuale — non è facoltativo; si tratta di un dovere al quale l'avvocato generale deve assolvere nominando nove vice avvocati generali. La funzione di vice avvocato, quindi, non gode di una sua autonomia, ma è soltanto una funzione coadiuvatrice, perché la responsabilità e la titolarità della funzione di indirizzo e di coordinamento sono concentrate nelle mani dell'avvocato generale dello Stato. Il problema che dobbiamo porci, e che io ho tentato di risolvere con i miei emendamenti, è quello di aumentare le garanzie.

Dal mio punto di vista nell'articolo 15 vi sono troppe parole, e pure dette male, per dire che si stabilisce l'esercizio di una funzione ausiliaria, i cui titolari non costituiscono un ufficio a sé stante.

Noi quindi possiamo modificare questo articolo 15 (e vi sono in questo senso emendamenti al primo comma) per renderlo più coerente con la logica del provvedimento e in particolare con l'articolo 14.

VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1978

LABRIOLA. Propongo un rinvio del seguito della discussione dell'articolo 15, per un maggiore approfondimento, e per poter presenziare ai lavori dell'assemblea che è impegnata nella discussione del decreto-legge Pedini.

VERNOLA. Sono favorevole a questa proposta.

COLONNA. Non mi oppongo a questa proposta, restando però chiaro che il provvedimento in esame sarà posto all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO